

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 aprile 2003

relativa alla liquidazione dei conti dell'organismo pagatore della Grecia per quanto riguarda le spese finanziate dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) per l'esercizio 2000

[notificata con il numero C(2003) 1192]

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(2003/273/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

visto il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽³⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

previa consultazione del comitato del Fondo,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 729/70 e dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1258/1999, la Commissione, sulla base dei conti annui trasmessi dagli Stati membri, corredati delle informazioni necessarie per la loro liquidazione e di un certificato attestante la completezza, esattezza e veridicità dei conti trasmessi, procede alla liquidazione dei conti degli organismi pagatori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, dei precitati regolamenti.

(2) Conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione, del 16 febbraio 1996, relativo ai dati che devono essere forniti dagli Stati membri ed alla contabilizzazione mensile delle spese finanziate dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE)

n. 1997/2002 ⁽⁵⁾, per l'esercizio 2000 sono prese in considerazione le spese effettuate dagli Stati membri dal 16 ottobre 1999 fino al 15 ottobre 2000.

(3) Con decisione 2001/474/CE dell'8 maggio 2001 relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 2000 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia ⁽⁶⁾, la Commissione ha proceduto alla liquidazione dei conti di tutti gli organismi pagatori non elencati nell'allegato II della suddetta decisione. La Commissione ha altresì deciso che la Grecia avrebbe dovuto restituire un importo pari a 133 512 dracme. I conti dell'organismo pagatore greco relativi alle spese finanziate dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) per lo stesso esercizio finanziario sono stati dissociati dalla suddetta decisione. Per questo organismo pagatore, i conti annui trasmessi e la documentazione a corredo consentono attualmente alla Commissione di prendere una decisione in merito alla completezza, esattezza e veridicità dei conti stessi.

(4) In applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione garanzia ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2025/2001 ⁽⁸⁾, gli importi che devono essere percepiti da, o pagati a ciascuno Stato membro sono dedotti dagli, o aggiunti agli anticipi pagabili dal secondo mese successivo al mese in cui è adottata la decisione di liquidazione dei conti. Nel procedere alla liquidazione dei conti dell'organismo pagatore greco che non hanno potuto essere liquidati con la decisione 2001/474/CE, la Commissione può anche decidere l'importo supplementare da recuperare a carico della Grecia.

⁽¹⁾ GU L 94 del 28.4.1970, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 125 dell'8.6.1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

⁽⁴⁾ GU L 39 del 17.2.1996, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU L 308 del 9.11.2002, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU L 167 del 22.6.2001, pag. 27.

⁽⁷⁾ GU L 158 dell'8.7.1995, pag. 6.

⁽⁸⁾ GU L 274 del 17.10.2001, pag. 3.

- (5) Conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 729/70, dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1258/1999 e dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1663/95, la presente decisione, adottata sulla base di dati contabili, non pregiudica ulteriori decisioni che la Commissione dovesse prendere per escludere dal finanziamento comunitario eventuali spese non effettuate nel rispetto della normativa comunitaria,

L'importo che deve essere recuperato a carico dalla Grecia è indicato nell'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La Repubblica greca è destinataria della presente decisione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2003.

Articolo 1

Sono liquidati i conti dell'organismo pagatore in Grecia, relativi alle spese dell'esercizio finanziario 2000 finanziate dalla sezione garanzia del FEAOG.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

Liquidazione dei conti dell'organismo pagatore della Grecia non liquidati dalla decisione 2001/474/CE — Esercizio finanziario 2000

SM	2000 — Spese degli organismi pagatori i cui conti sono liquidati		Riduzioni e sospensioni per l'intero esercizio finanziario	Totale inclusivo delle riduzioni e sospensioni	Anticipi pagati allo Stato membro per l'esercizio finanziario	Importo totale da recuperare a carico dello Stato membro	Importo restituito dallo Stato membro in seguito alla decisione 2001/474/CE	Importo che lo Stato membro deve restituire (-) o ricevere (+) in seguito alla presente decisione
	= spese dichiarate nella dichiarazione annuale							
	a		b	c = a + b	d	e = c - d	h	i = g - h
GR	GRD	889 719 853 835,00	– 28 084 903 742,00	861 634 950 093,00	861 634 816 581,00	133 512,00	133 512,00	0,00
GR	EUR	2 611 063 400,84	– 82 420 847,37	2 528 642 553,46	2 528 642 161,65	391,82	391,82	0,00